

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

**PREMESSA**

La presente Nota metodologica descrive la modalità di riparto provvisorio dei trasferimenti regionali destinati ai comuni dell'Isola per l'anno 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzati dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026), per complessivi € **350.000.000,00**.

Nella seguente tabella sono indicati gli interventi destinati a specifiche finalità e/o a determinati comuni o categorie di comuni (c.d. "riserve"), pari a complessivi € **57.303.000,00** tenuto conto anche dell'intervento autorizzato dal comma 2 dell'art. 7 della L.r. n. 2/2023, in favore del personale ASU in servizio presso gli Enti locali.

La medesima tabella evidenzia che, al netto delle riserve di legge, l'ammontare di risorse che costituiscono oggetto del riparto provvisorio in argomento è pari ad € **292.697.000,00**

<b>RISERVA</b>	<b>IMPORTO</b>
Riserva per spese per il personale per le finalità di cui al al comma 8bis art.6 L.R. n.9/2015 (comma 13 art. 8 Legge Regionale n. 13/2022 e s.m.i. prorogata fino al 2026 dal c. 1 art. 2 L.R. n.1/2024)	€ 2.400.000,00
Applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 30 della L.r. n.5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 9, comma 3, L.r. n. 15/2017 e s.m.i. (commi 2 e 3 art. 2 Legge Regionale n. 1/2024)	€ 1.600.000,00
Somme destinate, ai sensi del c. 20 dell'art. 8 della L.r. n. 13/2022, ai comuni di Sant'Alfio, Piedimonte Etneo e Rodi Milici	€ 1.133.000,00

Somme destinate, ai sensi del c. 18 dell'art.22 della L.r. n. 25/2023, alla corresponsione delle indennità di fine servizio al personale tecnico assunto a tempo determinato i cui oneri erano sostenuti dalla Regione, prima del loro inquadramento a tempo indeterminato presso le amministrazioni locali	€ 300.000,00
Somma destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX (comma 4 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023 prorogata sino al 2026 dal c.11 art.2 L.R. n. 1/2024) Dip.to Lavoro	€ 850.000,00
Riserva destinata alle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare (comma 10 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 6.000.000,00
Riserva in favore delle comunità Alloggio per disabili psichici - (comma 12 art. 2 Legge Regionale n. 1/2024)	€ 4.000.000,00
Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito la "Bandiera blu" e la "Bandiera verde e lilla" e "Comune plastic free" (c. 4 art. 2 Legge Regionale n. 1/2024)	€ 450.000,00
Riserva destinata ai Comuni che nell'anno precedente hanno superato la soglia del 75 per cento della raccolta differenziata in materia di RSU in conformità all'art. 205 d.lgs. n. 152/2006 (c. 20 art. 2 Legge Regionale n. 1/2024)	€ 2.000.000,00
Rimborso delle spese per il trasporto degli alunni pendolari (comma 13 art. 2 Legge Regionale n. 1/2024)	€ 7.000.000,00
Contributo per il centro storico di Siracusa ex artt. 8, 9 e 10 legge regionale 8 agosto 1985 n. 34 e s.m.i. (c. 19 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 1.000.000,00
Contributo per la valorizzazione di Ragusa Ibla (c. 19 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 1.500.000,00
Contributo destinato ai Comuni della Città Metropolitana di Messina e che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 (Messina, Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala) (c. 18 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 800.000,00
Contributo in favore dei comuni da ripartire in proporzione alla popolazione canina ospitata presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate e in rapporto alla densità demografica dei singoli comuni (c. 6 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 4.000.000,00

Compartecipazione statale a sostegno delle Unioni dei Comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alla costituzione di nuove Unioni (commi 25 e 26 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 550.000,00
Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quello di "Borgo dei Borghi" (c. 5 art. 2 Legge regionale n.1/2024)	€ 1.120.000,00
Contributi alle Associazioni di comuni e dei loro amministratori (art. 9 L.R. n. 8/2018) - Importo determinato in 800.000,00 euro, nelle sedute della Conferenza Regione–Autonomie locali dei giorni 19.07.2018 e 30.10. 2018	€ 800.000,00
Contributo straordinario per fenomeno migratorio Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Augusta, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani e Portopalo di Capo Passero. (c. 8 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 3.000.000,00
Risorse in favore delle Isole Pelagie ed Egadi, comuni di Melilli e Caltanissetta per mitigare gli effetti negativi del fenomeno migratorio sulle presenze turistiche e per rilanciarne l'immagine (c. 9 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 1.500.000,00
Risorse in favore dei comuni per istituzione servizio vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane previsto dalla L.R. n. 17/1998 – (c. 10 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 1.000.000,00
Risorse in favore dei comuni che distano oltre 50 km dalle sedi centrali o distaccate degli atenei di Palermo, Catania e Messina ed Enna per rimborso spese trasporto studenti universitari (c. 14 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 2.500.000,00
Risorse in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo assistenziale (c. 15 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 3.000.000,00
Risorse in favore dei comuni nei quali insistono i siti UNESCO e geoparchi (c. 16 art. 2 Legge regionale n. 1/2024)	€ 2.500.000,00
<b>SOMMA RISERVE (A)</b>	<b>€ 49.003.000,00</b>
Risorse di parte corrente complessive da destinare ai Comuni per l'anno 2024 al lordo delle riserve (B)	<b>€ 350.000.000,00</b>
Riduzione autorizzazione per copertura spese del personale ASU operante nel comparto degli Enti locali prevista dal comma 2 dell'art. 7 della L.r. n. 2/2023 (C)	€ 8.300.000,00
<b>Risorse di parte corrente complessive da destinare ai Comuni per l'anno 2024 al netto delle riserve (D = B – A – C)</b>	<b>€ 292.697.000,00</b>

## NORME DI RIFERIMENTO

Con la modifica del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, introdotta dal comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, al fine del riparto delle risorse di che trattasi, il Legislatore ha individuato **due criteri** base riferiti, rispettivamente, alla **popolazione** ed all'**assegnazione dell'anno 2019**, prevedendo altresì “un riequilibrio”.

In particolare, la norma di riferimento (come, in ultimo, modificata con il comma 6 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020) recita, testualmente, che *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.*

In attuazione del comma 15 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i., come modificato dal comma 5 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, è riconosciuta ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (complessivamente considerati) il medesimo importo complessivo assegnato nel 2015.

In attuazione della disposizione di cui al comma 15**bis** dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. (introdotta con il comma 7 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020), inoltre, è assicurata ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a *quella dell'anno 2015*.

In sede di riparto, è verificato altresì che le quote da assegnare a ciascun comune siano almeno pari alle c.d. “quote complementari” del fabbisogno finanziario relativo ai contratti del personale a tempo determinato già a carico degli enti locali prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 27/2016 e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della l.r. n. 5/2014 e s.m.i.

Con specifico riguardo a tale aspetto sono state considerate le seguenti disposizioni di legge:

- lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, il quale prevede che la Regione garantisce le quote complementari del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati (non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015) mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;
- comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadano sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

- comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. e comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.

## LA PROCEDURA, CRITERI E RELATIVI PESI ADOTTATA PER IL RIPARTO

Il procedimento adottato per pervenire al riparto provvisorio dei trasferimenti regionali dovuti ai comuni ai sensi del richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., è quello di seguito illustrato.

In una prima fase sono applicati i due criteri principali (popolazione e assegnazione 2019) aggregando i comuni nelle seguenti n. 8 fasce demografiche alle quali sono attribuiti i valori complessivi sotto specificati che, come stabilito in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, consentono di assegnare:

- ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il medesimo importo complessivamente assegnato per l'anno 2015, tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 15 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i.;
- ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i medesimi valori attribuiti in sede di riparto definitivo dei trasferimenti regionali per l'anno 2023.

			<b>IMPORTI ATTRIBUITI</b>
•	1^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai 1.000 abitanti	€ 14.156.556,21
•	2^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai 3.000 abitanti	€ 62.130.010,18
•	3^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai 5.000 abitanti	€ 49.158.677,08
•	4^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai 10.000 abitanti	€ 41.903.633,07
•	5^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai 20.000 abitanti	€ 30.276.539,39
•	6^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai 60.000 abitanti	€ 44.006.227,89
•	7^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai 100.000 abitanti	€ 9.899.109,08
•	8^ fascia	Comuni con pop. superiore a 100.000 abitanti	<u>€ 33.970.469,14</u>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 285.501.222,04</b>

Ai predetti due criteri vengono attribuiti, per le singole classi demografiche, i seguenti pesi :

<i>Fascia</i>	<i>Peso "popolazione"</i>	<i>Peso "assegnazione 2019"</i>
1^ fascia	14,5 %	85,5 %
2^ fascia	13,5 %	86,5 %
3^ fascia	12,5 %	87,5 %
4^ fascia	11,5 %	88,5 %
5^ fascia	10,5 %	89,5 %
6^ fascia	9,5 %	90,5 %
7^ fascia	8,5 %	91,5 %
8^ fascia	7,5 %	92,5 %

Tenuto conto dei predetti importi attribuiti a ciascuna fascia demografica, a seguito del riparto effettuato in base ai due criteri principali sopra richiamati, risulta un residuo complessivo di € **7.195.777,96** da attribuire nelle successive fasi di “perequazione” e di “riequilibrio”.

\*\*\*\*\*

Con la seconda fase, si provvede:

- a) alla “perequazione” delle assegnazioni tenuto conto delle c.d. “quote complementari” riferite ai contratti di lavoro del personale già assunto a tempo determinato presso gli enti locali e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell’art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.”; a tal fine, nelle more che vengano determinate le effettive “quote complementari” del corrente anno, si è tenuto conto degli importi comunicati per l’anno 2023 dal competente Servizio 2 con la nota prot. n. 22353 dell’1 dicembre 2023;
- b) ad adeguare le assegnazioni dei comuni delle Isole minori, garantendo agli stessi un’assegnazione non inferiore a quella dell’anno 2015, come disposto dal comma 15bis dell’art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i.;

Le somme necessarie per le sopra richiamate perequazioni, sono quelle di seguito precisate:

<i>Tipologia di “perequazione”</i>	<i>IMPORTO</i>
- per “quote complementari” costo personale già a t.d.	€ 58.090,11
- in favore dei comuni Isole minori	<u>€ 2.751.118,88</u>
<b>TOTALE</b>	<b><u>€ 2.809.208,99</u></b>

\*\*\*\*\*

Nell’ambito delle risorse complessive da ripartire, in tale fase, risulta accantonata la somma residua di € **4.386.568,97** da destinare in sede di riparto definitivo, contestualmente al riequilibrio delle assegnazioni pro-capite risultate eccessivamente inferiori rispetto al valore medio della fascia demografica di appartenenza.